

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata

“COMO SERVIZI URBANI - S.r.l.”,

in acronimo **“C.S.U. S.r.l.”**.

1.2 La Società consegue alla trasformazione della “Como Servizi Urbani S.p.A.” in società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, soggetta all’indirizzo, direzione e controllo del Comune di Como e degli eventuali altri Enti Pubblici soci, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del presente Statuto.

1.3 La Società C.S.U. S.r.l. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della Como Servizi Urbani S.p.A. anteriori alla trasformazione.

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale in Como all’indirizzo risultante presso il competente Registro delle imprese.

2.2 L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere filiali, succursali, agenzie e uffici ovvero trasferire la sede sociale con propria deliberazione previa autorizzazione degli Enti soci, purché nell’ambito del territorio della Regione Lombardia.

2.3 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la costruzione per la gestione di impianti e di aree di sosta, sia su terra che su acqua, ovvero la sola gestione di impianti e di aree di sosta, sia su terra che su acqua;

- la costruzione per la gestione di impianti sportivi, ovvero la sola gestione di impianti sportivi;

- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, all'interno delle strutture e degli impianti gestiti;

- per stabili pubblici o adibiti all'esercizio di servizi pubblici, l'attività di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto necessaria e collegata con l'esercizio del relativo servizio pubblico affidato alla Società;

- l'acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di immobili strumentali per natura e destinazione purché connessi all'esercizio di servizi pubblici;

- la gestione di servizi connessi alla mobilità e la manutenzione dei relativi impianti di segnaletica orizzontale, verticale e semaforica;

- la gestione del servizio di illuminazione votiva delle aree cimiteriali.

3.2 La Società potrà altresì espletare tutti gli altri servizi ed attività strumentali rispetto all’esercizio delle attività comprese nell’oggetto sociale, connesse e complementari.

3.3 La Società svolge la parte prevalente della propria attività in favore del Comune di Como e degli altri Enti Pubblici soci, nel rispetto dei limiti consentiti dall’ordinamento nazionale e comunitario. Almeno l’ottantuno per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Comune di Como e dagli altri Enti Pubblici soci. È consentita la produzione di fatturato nella misura massima del diciannove per cento effettuata nello svolgimento dei compiti a essa non affidati dal Comune di Co-

mo e dagli altri Enti Pubblici soci, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

È vietato stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

3.4 La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di garanzie, anche a favore di terzi, al fine di raggiungere lo scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività di intermediazione disciplinate dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dal successivo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3.5 La Società potrà assumere finanziamenti dai propri Soci, a titolo sia oneroso sia gratuito, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

3.6 La Società potrà assumere incarichi di studio, consulenza, progettazione, esecuzione, direzione e collaudo di lavori ricadenti nell'ambito dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi in sede di Assemblea dei Soci.

Art. 5 – Indirizzi, direzione e controllo da parte degli Enti Soci

5.1 Il Comune di Como e gli eventuali altri Enti Pubblici soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle disposizioni del presente Statuto. A tale fine, è previsto quanto segue:

a) forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

a.1 con riferimento al controllo sugli organi, potere di designazione per la nomina dell'Organo Amministrativo ovvero proposta di revoca dello stesso o di singoli componenti;

a.2 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

a.2.1 controllo preventivo: ai sensi dell'art. 19 viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai Soci enti locali il Piano Industriale e degli Investimenti Triennale, il Piano Economico-finanziario Triennale e il Budget.

a.2.2 controllo concomitante: ai sensi dell'art. 20 vengono predisposte relazioni periodiche trimestrali e una semestrale;

a.2.3 controllo consuntivo: ai sensi dell'art. 21 attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo che contiene anche una relazione sugli scostamenti con i dati previsionali;

a.3 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

a.3.1 ai sensi dell'art. 10:

- che prevede la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai Soci che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel budget di previsione e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente secondo il combinato disposto degli art. 14, 15 e 19;

- che riserva, ai sensi del comma 4°, potere autonomo al Socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio;

a.3.2 ai sensi del presente comma che impone l'adozione dei modelli organizzativi della Legge 231/2001, della Legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.Lgs 33/ 2013, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 ed il rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

a.4 con riferimento ai poteri ispettivi:

- ai sensi dell'art. 22 sull'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al Socio ente locale i dati e le informazioni ivi previste;

- ai sensi dell'art. 22 sull'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al Socio ente locale;

a.5 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali Soci in materia di strategia e politiche aziendali:

a.5.1 ai sensi dell'art. 10 le decisioni più rilevanti e strategiche quali le politiche aziendali competono ai Soci enti locali;

a.5.2 ai sensi dell'art. 21 il budget di previsione declina gli indirizzi dei Soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 del D.Lgs 267/2000;

b) definizione da parte degli enti Soci ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 - di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai Soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

5.2 In ogni caso il controllo analogo in capo al Comune di Como sulla Società *in house* sarà esercitato nel rispetto delle disposizioni previste nel tempo dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

5.3 Qualora altri Enti Pubblici in qualità di soci entrassero a far parte della compagine sociale, saranno individuati gli strumenti più opportuni che consentano l'esercizio del controllo analogo anche congiunto.

Art. 6 - Capitale

6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (euro centomila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

6.2 Per l'intera durata della Società, tutte le quote di partecipazione devono essere detenute in proprietà dal Comune di Como ed eventualmente da altri Enti Pubblici, direttamente o per il tramite di società a totale partecipazione - diretta o indiretta - di Enti Pubblici, sulle quali le stesse esercitano il controllo analogo e il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. 6.3 In ogni caso, le quote di proprietà del Comune di Como non potranno essere inferiori al 51% dell'intero capitale sociale.

6.4 La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

6.5 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria; la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

6.6 Non è consentito costituire pegni o usufrutti sulle quote e comunque le medesime dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

Art. 7 - Variazioni del capitale

7.1 Il capitale può essere aumentato, in una o più volte, con deliberazione dall'Assemblea dei soci, anche mediante conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

7.2 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei Soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

7.3 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

7.4 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei Soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai Soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

7.5 Ai Soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

7.6 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai Soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

7.7 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art. 6.2, devono essere illustrate dall'Organo Amministrativo con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione, i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione e la preservazione dei requisiti di cui all'art. 6.2.

7.8 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di ripristino per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art. 8 - Limiti al trasferimento delle quote

8.1 E' fatto divieto di alienare o trasferire quote del capitale sociale, anche minoritarie, a soggetti privati.

8.2 È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

8.3 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'Organo Amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ed al domicilio dei soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. La comunicazione dovrà altresì, preliminarmente, comprovare, a pena di inammissibilità, la preservazione dei requisiti di cui all'art. 6. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'Organo

Amministrativo e al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società e al domicilio del Socio, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante e l'esplicito e motivato diniego di gradimento al cessionario. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto della quota di partecipazione e dei diritti sulla medesima.

8.4 Qualora la maggioranza dei soci interpellati non conceda il gradimento al cessionario proposto, è riconosciuta al socio proponente la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le previsioni dell'art. 9.

8.5 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote fatti dal Socio a società dallo stesso partecipate - direttamente o indirettamente - nel rispetto dei requisiti dell'art. 6.

8.6 In caso di trasferimento di quota in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei Soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Art. 9 - Recesso

9.1 Il diritto di recesso, nei casi previsti dalla legge, spetta unicamente a condizione che il suo esercizio non comprometta il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6.

9.2 Qualora la Società revochi la deliberazione che legittima il recesso, ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

9.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

9.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto, inviata alla Società entro tre giorni dalla chiusura dell'Assemblea dei soci che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto, inviata alla Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

9.5 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'articolo 1349 c.c.

9.6 Il rimborso della quota deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri Soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi.

9.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza,

riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la Società viene posta in liquidazione.

Art. 10 - Competenza dell'Assemblea dei Soci e diritti particolari dei singoli Soci

10.1 L'Assemblea dei Soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio di esercizio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) approvazione del budget di previsione e relativi allegati;
- c) nomina dell'Organo Amministrativo;
- d) nomina dall'Organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- f) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
- g) modifiche del presente Statuto;
- h) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione;
- j) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel Budget di previsione;
- k) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Budget di previsione, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
- l) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Budget di previsione, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
- m) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- n) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- o) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel Budget di previsione;
- p) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con i soci enti pubblici partecipanti, o affidanti e/o alla modificazione degli stessi.

10.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 c.c., tranne nei casi previsti dal comma seguente.

10.4 Ai soci sono riconosciuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468, comma 3, c.c., particolari diritti riguardanti:

- a) la stipulazione, l'esecuzione e/o la modificazione e/o la regolazione e, comunque, tutto quanto concerne il contratto inerente il servizio che ogni singolo socio concederà, in affidamento diretto alla società;
- b) la decisione sulla individuazione di eventuali sistemi di monitoraggio della qualità dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza di ogni

singolo socio.

10.5 I diritti particolari riconosciuti ad ogni socio ai sensi del punto 10.4 saranno da intendersi limitati e si riferiranno al contratto di servizio sottoscritto fra il socio stesso e la società.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

11.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Como.

11.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

11.3 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta lo ritenga opportuno, nonché in tutti i casi previsti dalla legge.

11.4 L'Assemblea viene convocata mediante avviso inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Libro dei soci.

11.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Può essere, inoltre, prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

11.6 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 12 - Intervento dei soci in Assemblea

12.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci risultanti dal Registro Imprese.

12.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta – nella quale devono essere contenuti il nome del rappresentante con i poteri ed obblighi a lui delegati, che non sia dipendente o amministratore o sindaco della Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della delega ed il diritto di intervento nell'Assemblea. La delega deve essere conservata agli atti della Società.

12.4 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione dei partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

13.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

13.2 L'Assemblea nomina un segretario, salvo i casi in cui è richiesta la presenza del notaio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i Soci.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.

13.5 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci.

Art. 14 - Amministrazione della Società

14.1 La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico, salvo che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, l'Assemblea dei soci decida di nominare un Consiglio di Amministrazione.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

14.2 Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.3 Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e dell'Amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente Statuto.

14.4 L'elezione dell'Organo Amministrativo avviene a scrutinio palese.

14.5 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano Soci.

14.6 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti propri degli enti Soci. Gli amministratori non possono essere dipendenti del Comune di Como o altri Enti pubblici controllanti o vigilanti.

14.7 Gli Amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza

stabilito dall'art. 2390 c.c., fatta salva espressa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.

14.8 All'Organo Amministrativo compete, nell'ambito dell'oggetto sociale, la gestione della Società, salvo quanto dalla legge e dal presente Statuto riservato all'Assemblea. Assicura il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi ed atti programmatici degli Enti Soci.

14.9 L'Organo Amministrativo predispose entro il 30 novembre di ciascun anno il Piano Industriale e degli Investimenti Triennale, il Piano Economico-Finanziario Triennale ed il Budget annuale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ciascun esercizio sociale.

14.10 L'Organo Amministrativo, nell'ambito dell'assetto organizzativo previamente condiviso con i documenti di cui al previo punto 14.9, può nominare un direttore generale, determinandone i poteri ed il compenso.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

15.1 In caso di dimissioni, rinuncia o decesso di componenti del Consiglio di Amministrazione in corso di mandato, si applica l'art. 2386 c.c.

15.2 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vicepresidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza che per tale sostituzione percepisca alcun compenso aggiuntivo.

15.3 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.4 La convocazione avviene mediante avviso, contenente analitico ordine del giorno, spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dall'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

15.5 Il Consiglio si riunisce nell'ora e nel luogo (presso la sede sociale o anche altrove) indicati nell'avviso di convocazione.

15.6 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

15.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.8 Il Consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i membri dell'organo di

controllo, ove nominati.

15.9 Il Consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

15.10 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

15.11 Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe di gestione, ad uno solo dei suoi membri che in tal caso assume la carica di amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del c.c. nonché le seguenti materie:

- a) compimento di operazioni di investimento non previste nel Budget di previsione;
- b) compimento di operazioni di finanziamento passivo non previste nel Budget di previsione.

Art. 16 - Rappresentanza legale

16.1 La rappresentanza legale della Società spetta:

- a) all'Amministratore Unico, nel caso in cui la Società sia amministrata da un organo amministrativo monocratico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato, nel caso in cui la Società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale.

16.2 La rappresentanza legale della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 17 - Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

17.2 L'assemblea dei Soci può inoltre attribuire un emolumento all'Amministratore unico o agli amministratori con deleghe.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art. 18 - Organo di controllo e/o di revisione

18.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea dei Soci nomina un organo di controllo — monocratico o collegiale — e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. In caso di organo di controllo e/o di revisione collegiale, i relativi membri coincidono con quelli del Collegio Sindacale e sono nominati secondo modalità tali da garantire che la composizione di detto organo rispetti le previsioni della L. 120/2011.

Art. 19 – Piano Industriale e degli Investimenti Triennale, Piano Economico-finanziario Triennale e Budget

19.1 La Società redige un Piano Industriale e degli Investimenti triennale aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Budget.

Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamen-

to.

Redige altresì il coerente Piano Economico-Finanziario Triennale che comprende distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione nonché gli assetti patrimoniali e finanziari correlati. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

19.2 La Società redige un Budget annuale, coerente con gli allegati documenti triennali suaccennati, indicando, tra l'altro:

- a) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- b) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

19.3 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'Organo Amministrativo illustra all'Assemblea dei Soci le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel Budget e nei documenti Triennali illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

19.4 L'Organo Amministrativo, che si trovi nella impossibilità di rispettare i documenti previsionali, adotta apposita motivata determinazione da inviare al Socio, unitamente alla proprie deduzioni o proposte.

19.5 Le scelte e gli obiettivi indicati nel Piano Industriale e negli altri atti di natura programmatica sopra indicati rappresentano la declinazione di quelli indicati nel Budget di previsione dell'ente locale controllante ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 c. 6 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Art. 20 - Relazioni Periodiche

20.1 L'Organo Amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, un rendiconto finanziario ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. La relazione relativa al secondo semestre contiene anche la relazione sul governo societario a chiusura dell'esercizio sociale e l'informativa circa i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti. La relazione relativa al secondo semestre è pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

20.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai Soci accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

20.3 L'Organo Amministrativo redige relazioni trimestrali da trasmettere agli Enti Pubblici Soci nella quali vengono illustrate la pianificazione dell'attività e lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Budget di previsione, i relativi scostamenti e la illustrazione della corrente situazione gestionale e patrimoniale ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 21 - Esercizi sociali, bilancio e utili

21.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

21.2 Il bilancio deve essere presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

21.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci.

Art. 22 - Trasmissione degli atti ai Soci

22.1 L'Organo Amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai Soci il Budget preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente Statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

22.2 Gli Organi amministrativi e tecnici dei Soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 - hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi - direttamente e/o indirettamente - dalla Società.

22.3 Su richiesta dei Soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 - l'Organo Amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi - direttamente e/o indirettamente - dalla Società.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione

23.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 24 - Norme di rinvio

24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dell'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.

Como, addì 29 (ventinove) dicembre 2016 (duemilasedici).

FIRMATO: MATTEO BARBERA

FIRMATO: STEFANO GIURIANI NOTAIO